



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

ORDINANZA RESPONSABILE AREA VIGILANZA N. 03 DEL 07.02.2015

Oggetto: Stallo riservato alla sosta delle persone diversamente abili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista l'istanza prot. n. 12.522 del 26.09.2014 a firma di ...Omissis..., per l'ottenimento di uno stallo riservato alla sosta di veicoli posti al servizio delle persone invalide;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del 1° Servizio – Comando;

Visto l'art. 7 del D.l.vo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. (CdS) rubricato "Regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati" secondo cui nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza dei sindaci:

comma 1[^] lett. d), riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno speciale, ovvero dei servizi di linea;

Visto l'art. 188 comma 1[^] del vigente C.d.S. secondo il quale: " per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ad agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel Regolamento";

Visto l'art. 381 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. e rilevato che ai fini di cui all'art 188, comma 1[^], del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ad agevolare la mobilità delle persone invalide. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata ed in zone ad alta densità di traffico, può essere assegnato uno spazio ad personam;

Visto il D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 che costituisce il Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, concernente l'eliminazione delle "barriere architettoniche" e delle situazioni emarginanti al fine di " facilitare la vita relazionale" alle persone con problemi di deambulazione;

Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 13.06.1983, n. 1030;

Vista la legge 142/90 che con l'art. 5 ha stabilito il principio della separazione del potere della gestione amministrativa che spetta ai dirigenti da quello di indirizzo e controllo che spetta agli organi elettivi;

Visto l'art. 107 comma 5[^] del TUOEL n. 267/2000, secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo (Consiglio, Giunta e Sindaco) l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art 54;

Visto il D.L.vo 165/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione Sindacale n. 01 del 02.01.2015 con la quale è stata assegnata la direzione dell'Area Vigilanza al sottoscritto Responsabile;

Ordina

- 1) la riserva di uno spazio genericamente destinato alla sosta di veicoli posti al servizio delle persone invalide, dalle ore 00,00 alle ore 24.00 e con rimozione coatta dei veicoli in sosta senza averne titolo, da collocarsi in:
 - a) Via Petrarca n. 15.

Dispone

- 1) La collocazione della prescritta segnaletica secondo specifica disciplina del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, da effettuarsi a spese e cura dell'Amministrazione Comunale;
- 2) L'inoltro del presente atto agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del codice della strada, presenti nel territorio comunale, per curarne l'osservanza.

Avverte

- 1) Che i veicoli non aventi titolo ad occupare gli spazi riservati alla sosta di cui al punto 1 della sezione ordinativa, saranno assoggettati alla sanzione prevista dall'art. 158 comma 2[^] lett.g) e comma 6[^] da 85,00 a 338,00 euro, per ogni periodo di 24 ore in cui si protrae la violazione, oltre la rimozione coatta del veicolo e la decurtazione di punti 2 dalla patente di guida;
- 2) Le stesse violazioni commesse dai veicoli a due ruote saranno assoggettate alle sanzioni ridotte nella misura prevista dalle singole norme del codice stradale.
- 3) Ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/ 1992.

Dalla Residenza Municipale li 07 febbraio 2015

Il Responsabile del 1° Servizio - Comando
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone